

**STATUTO
FONDAZIONE "DEMOCENTER-SIPE"**

Art.1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione DEMOCENTER-SIPE", con sede in Modena.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art.2

Sedi secondarie, delegazioni ed uffici, potranno essere istituiti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o altrove, purché funzionali al conseguimento degli scopi della Fondazione, o soppressi, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue interessi generali e si propone di promuovere e realizzare le attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico ed i servizi connessi, allo scopo di favorire lo sviluppo economico del territorio e delle imprese.

In particolare promuove e realizza le seguenti attività:

" Azioni e progetti di ricerca che favoriscano la collaborazione tra Università e imprese e l'adozione di processi innovativi nelle imprese;

" Azioni e progetti che favoriscano il trasferimento dei risultati della ricerca, il sostegno alla creazione di nuove imprese che valorizzino il capitale umano e tecnologico dell'Università, la diffusione e la promozione dell'attività di ricerca svolta in ambito universitario, la promozione delle competenze e dei laboratori in esso presenti;

" Azioni e progetti tesi a valorizzare il capitale umano attraverso l'incontro con il sistema delle imprese, con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche e mediante la sperimentazione di modelli formativi innovativi che favoriscano il trasferimento della conoscenza;

" Progetti miranti a favorire l'esplorazione di traiettorie tecnologiche future con

particolare riguardo agli approcci interdisciplinari svolgendo un ruolo complementare rispetto a quello svolto dalle istituzioni universitarie;

" Azioni che favoriscano l'apertura internazionale dei territori di riferimento, promuovendo collaborazioni ed attività di scambio con realtà di ricerca nazionali ed internazionali;

" Azioni e progetti e che favoriscano la diffusione dell'innovazione intesa nell'accezione più ampia coinvolgendo la comunità e l'economia locale. Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

1. svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizio, consulenze, attività produttive, di commercializzazione, di promozione, fiere e mercati, concedere a terzi l'uso delle strutture, per scopi coerenti con i propri fini;

2. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
3. costituire ovvero assumere partecipazioni, sempre in via accessoria e strumentale, dirette od indirette, utili al perseguimento degli scopi istituzionali, in associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, nonché in società di capitali e in consorzi, società consortili a responsabilità limitata, associazioni temporanee e simili;
4. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
5. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

Art. 4

Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione comprendente i conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
2. dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, sempre che espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;
3. dagli eventuali avanzi di gestione;
4. da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Esercizio finanziario e Bilancio

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione ed il Bilancio d'Esercizio.

Il Bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Esso rappresenta una dimostrazione della compatibilità dei programmi che si intendono realizzare con gli equilibri economici e finanziari dei conti della fondazione ed è pertanto documento di indirizzo per la gestione dell'Ente.

Il Bilancio d'Esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge. Esso dovrà inoltre essere presentato in un incontro aperto al pubblico al quale siano invitati i fondatori e pubblicizzato con le modalità che verranno decise dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il bilancio d'esercizio, prima della sua definitiva approvazione, dovrà essere sottoposto a revisione legale da parte del revisore legale dei conti.

Art. 7

Fondatori

Sono Fondatori la Camera di Commercio di Modena, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Provincia di Modena, il Comune di Modena e gli Enti Locali e gli altri soggetti che assumono tale qualifica all'atto della costituzione della Fondazione.

Possono inoltre diventare fondatori, con delibera dell'Assemblea, le persone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Fondo di Dotazione e che siano interessate ai temi sviluppati dalla Fondazione.

Chi intende diventare fondatore deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste da apposito regolamento interno.

Art. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione :

- " l'Assemblea dei Fondatori;
- " il Consiglio di Amministrazione;
- " il Presidente;
- " il Revisore dei Conti;
- " il Comitato Tecnico-scientifico.

Art. 9

Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori può essere svolta anche fuori dalla sede della Fondazione, purché nel territorio della Regione Emilia Romagna.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni ed, in caso d'urgenza, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altro sistema di convocazione telematica che fornisca le stesse garanzie di ricezione; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta dai fondatori che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione o dal Revisore Legale dei Conti; in questi ultimi casi

la convocazione dovrà venire effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.

Potranno partecipare all'assemblea i Fondatori che risulteranno iscritti nel Registro dei Fondatori, o avranno diritto di esservi iscritti, al momento della convocazione dell'assemblea.

Spetta all'assemblea:

" nominare un membro del consiglio di amministrazione;

" deliberare sull'ammissione di nuovi Fondatori e sulla perdita della qualifica di Fondatore;

" nominare, su proposta della Provincia di Modena, il Revisore Legale dei Conti, determinandone il compenso;

" approvare il bilancio di mandato, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

" approvare le modifiche statutarie ed i regolamenti interni;

" deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;

" nominare i membri del comitato tecnico-scientifico di sua spettanza.

Art.10

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si considera validamente costituita se è rappresentata, anche per delega, almeno la metà dei fondatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole di più della metà dei fondatori presenti in assemblea. Ogni fondatore esprime un voto.

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente della Fondazione oppure al Vicepresidente; in caso di mancanza o di assenza dei predetti soggetti la presidenza compete al consigliere più anziano di età presente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dallo stesso. Nei casi prescritti dalla legge e ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

" due, fra cui il Presidente della Fondazione, designati dalla Camera di Commercio di Modena;

" uno designato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

" uno designato dal Comune di Modena;

" uno nominato dall'assemblea dei fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione nominerà al suo interno un vice-presidente.

Il Consiglio di Amministrazione non ha diritto ad alcuna retribuzione: ai suoi componenti spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro mandato.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Ente che lo aveva designato ovvero l'Assemblea dei Fondatori devono provvedere a nominare il nuovo membro. In entrambi i casi il membro nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

" proporre entro tre mesi dalla nomina all'Assemblea dei Fondatori le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all' art. 3;

" sottoporre all'Assemblea dei Fondatori il Bilancio di Mandato;

" approvare il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio;

" deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, mobili ed immateriali;

" proporre l'adesione di nuovi fondatori;

" proporre eventuali contributi volontari da richiedere ai fondatori per la gestione dell'ente;

" proporre eventuali modifiche statutarie ed i regolamenti interni;

" nominare il Direttore Generale, determinando la natura e durata dell'incarico, i poteri gestori e la remunerazione;

" curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili (libro giornale e libro inventari, nonché i libri prescritti dalle normative tributarie) e dei libri della Fondazione ed in particolare:

o registro dei fondatori;

o libro delle riunioni dell'Assemblea;

o libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

o libro delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico;

" deliberare sulla costituzione o sulla partecipazione nei soggetti indicati nell'art. 3 punto 3;

" svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, con l'approvazione del Revisore Legale dei Conti.

Art.12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, con le stesse modalità e criteri previsti per l'Assemblea.

In caso di urgenza, può essere convocato con un preavviso di soli 3 (tre) giorni.

Presiede le riunioni il Presidente della Fondazione o, in sua assenza, il

vice presidente, ed in assenza di quest'ultimo, persona eletta fra i presenti.

Svolge l'incarico di segretario, il Direttore Generale della fondazione, ed in sua assenza, persona scelta fra i presenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.13

Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, nonché la rappresentanza negoziale e la firma dell'ente.

In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri spettano al vice presidente.

Il compimento dell'atto da parte del vice presidente costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza dell'ente spetta altresì ai consiglieri delegati per gli affari compresi nei compiti attribuiti, con le eventuali limitazioni espresse nella delega.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art.14

Revisore Legale dei Conti

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea, su proposta della Provincia di Modena, tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori Legali dei Conti.

Egli vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed esprimendo il giudizio di revisione legale sul Bilancio d'Esercizio; ad esso si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2403 e ss. c.c..

Il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Art.15

Comitato Tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni consultive per quanto attiene alla definizione dei programmi e delle iniziative della fondazione in campo scientifico e tecnologico. E' composto da undici membri, fra cui un Presidente, che lo dirige. Sei membri, fra cui il Presidente, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dovranno essere scelti fra docenti delle aree di interesse per l'attività della Fondazione, gli altri cinque membri verranno nominati dall'Assemblea dei Fondatori fra le imprese, di cui almeno tre scelte fra i fondatori.

Il Comitato tecnico scientifico decade insieme al consiglio di amministrazione, i suoi membri non hanno diritto ad alcuna retribuzione, agli stessi verranno rimborsate le spese sostenute in ragione del loro incarico. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo e salvo diversa destinazione derivante da disposizioni di legge. Lo stesso potrà essere assegnato ai fondatori, in quanto persone giuridiche pubbliche o private prive di scopo di lucro, in proporzione agli apporti al fondo di dotazione dagli stessi effettuati.

Art.17

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.